



Prot. n. 14 del 12/03/2026

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PFC-T NEL QUADRO DEFINITO DAL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/907 DEL 14 MARZO 2019 E SS.MM.II. ALLEGATO 2

VISTO l'art. 2 del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 e ss.mm.ii., che stabilisce i contenuti della Prova formativa comune (PFC) e le condizioni da soddisfare sia per prendere parte alla PFC che per superarla;

CONSIDERATO l'art. 8 del Regolamento 2019/907, così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/865 della Commissione del 23 febbraio 2023 *«ai maestri di sci che hanno positivamente superato la citata PFC o che godono dei diritti acquisiti ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delegato 2019/907, è rilasciato un certificato di competenza, attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, rilasciato da un organo competente in uno Stato membro»;*

TENUTO CONTO che come evidenziato nell'Allegato I del Regolamento in oggetto, così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/865 del 23 febbraio 2024 in Italia, sono tra gli altri indicati quali organi competenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ai sensi del considerando (8) *«hanno competenza esclusiva a rilasciare la qualifica di «Maestro di Sci» e possono delegarla agli altri enti italiani elencati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907»*

TENUTO CONTO che la prova di formazione comune è una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. In conformità all'articolo 49 ter, paragrafo 1 della direttiva 2005/36/CE, il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro;

TENUTO CONTO che ai sensi del punto 1.2.3 dell'allegato II del Regolamento delegato 2019/907 la pista deve essere omologata da una **«commissione tecnica»**, i cui membri devono essere nominati dallo Stato membro organizzatore o, se del caso, dall'organo competente, in base alle loro competenze ed esperienza professionale. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione tecnica. In



tal caso lo Stato membro organizzatore, o l'organo competente, può rifiutare una proposta solo per motivi debitamente giustificati;

TENUTO CONTO dal documento elaborato dal Gruppo dei Coordinatori per la Direttiva 2005/36/CE in data 24 giugno 2025, in questa sede totalmente richiamato, ai fini dell'eleggibilità a componente della «**Commissione tecnica**» emerge che:

- occorre essere un cittadino UE (requisito preferenziale);
- che la nomina deve avvenire in base alle competenze e all'esperienza professionale;
- non è richiesto il superamento della PFC;
- si debba preferire soggetti titolari di qualifiche elencate nell'allegato I del Regolamento 2019/907;

TENUTO CONTO che ai sensi del punto 1.1.4. prima alinea dell'allegato II del Regolamento delegato 2019/907 le commissioni esaminatrici supervisionano e garantiscono la corretta esecuzione della prova tecnica e che l'iscrizione alle commissioni esaminatrici per la prova tecnica è aperta ai cittadini qualificati di tutti gli Stati membri. Pertanto, solamente i cittadini che hanno superato l'eurotest prima dell'entrata in vigore del richiamato regolamento o che hanno superato la PFC sono da considerarsi ammissibili alla nomina nella commissione esaminatrice per valutare i moduli della prova tecnica;

TENUTO CONTO dal documento elaborato dal Gruppo dei Coordinatori per la Direttiva 2005/36/CE in data 24 giugno 2025, in questa sede totalmente richiamato, ai fini dell'eleggibilità a componente della «**Commissione esaminatrice**» emerge che:

- occorre essere un cittadino UE e che sono ammessi anche i cittadini anche cittadini EFTA/SEE o di Paesi terzi che beneficino di pari trattamento (es. residenti di lungo periodo, lavoratori stagionali);
- occorre essere titolari di una qualifica elencata nell'allegato I del Regolamento 2019/907;
- che occorre aver superato l'eurotest prima dell'entrata in vigore del Regolamento delegato o aver superato la PFC;

ATTESO che dal documento elaborato dal Gruppo dei Coordinatori per la Direttiva 2005/36/CE in data 24 giugno 2025 emerge che gli istruttori che beneficino del riconoscimento automatico dei diritti acquisiti **NON** sono automaticamente idonei a far parte delle giurie, a meno che non abbiano superato i test (CTT, Eurotest o Eurosecurity) prima dell'entrata in vigore del regolamento;



ATTESO che ai sensi dell'art. 6 co. 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 i corsi di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi regionali e provinciali, nonché degli organi tecnici della Federazione Italiana Sport Invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali;

CONSIDERATO che con D.D n. 6876 del 13/05/2025 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Calabria e Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria per l'organizzazione e la realizzazione dei corsi tecnico - didattico – culturali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci di cui per la qualifica di cui alla Legge 8 marzo 81/91 e ai Regolamenti delegati (Ue) n. 865/2023 n.907/2019;

CONSIDERATO che con D.D. n. 15338 del 30/10/2024 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Calabria e Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria per l'organizzazione e la realizzazione delle prove formative comuni e la nomina della commissione esaminatrice e della commissione tecnica preposte, nell'ambito del quando definito regolamento delegato (EU) 2019/907 del 14 marzo 2019;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 1.1.4. seconda alinea, dell'allegato II del Regolamento delegato 2019/907 tali commissioni esaminatrici sono designate dallo Stato membro organizzatore o, se del caso dall'organo competente sulla base delle loro competenze ed esperienza professionale nel settore. Lo Stato membro organizzatore o l'organo competente possono delegare tale potere di nomina a terze parti, ma i membri della commissione esaminatrice devono sempre rappresentare almeno tre Stati membri. Gli Stati membri o gli organi competenti diversi da quelli che organizzano la PFC possono avanzare proposte per la composizione della commissione esaminatrice. In tal caso lo Stato membro organizzatore o, se del caso, l'organo competente, può rifiutare tale proposta solo sulla base di motivi debitamente giustificati;

VISTA la Legge 8 marzo 1991, n. 81 recante «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina»;

CONSIDERATO che il Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria, ha intenzione di effettuare la PFCT in data 20 e 21 Aprile 2026 a Livigno (So), 22 aprile 2026 eventuale recupero;

ATTESO che è interesse del Collegio Regionale maestri di sci della Calabria di procedere alla nomina della commissione tecnica e della commissione esaminatrice;



Per quanto su tenuto conto e considerato

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA CALABRIA

RENDE NOTO CHE

è indetta una indagine finalizzata alla raccolta di manifestazione di interesse per l'individuazione di una rosa di componenti, tra i quali verranno costituite la **Commissione tecnica** e la **Commissione esaminatrice** per la PFC-T secondo i criteri di cui punto 1.1.4. e 1.2.3. dell'allegato II del Regolamento 2019/907;

Art. 1

(Oggetto dell'attività)

Con il presente avviso il Collegio Regionale maestri sci della Calabria intende svolgere una indagine di mercato finalizzata all'individuazione delle figure per la composizione della commissione esaminatrice e della commissione tecnica per la PFC-T che siano in regola con quanto richiesto ai punti 1.1.4 e 1.2.3 dell'allegato II del Regolamento delegato 2019/907.

Art. 2

(Prerequisiti)

1. Per presentare la domanda di partecipazione al presente avviso, alla data di presentazione della domanda, i candidati devono essere in possesso dei seguenti prerequisiti:

(a) Requisiti comuni ad entrambe le commissioni:

- i. Godere dei diritti civili e politici;
- ii. Non aver riportato condanne penali che abbiano comportato l'applicazione della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione di maestro di sci e non essere destinatari di provvedimenti che comportino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi che prevedano l'applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iii. non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti;
- iv. non avere in corso controversie di natura civile o amministrativa e non essere parte in procedimenti giudiziari nei confronti del Collegio Regionale maestri di sci della Calabria e di qualsiasi altro Collegio regionale e provinciale;



(b) Per la commissione tecnica

- i. Essere preferibilmente cittadini di un qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea;
- ii. Essere preferibilmente titolari di un titolo professionale elencato tra quelli elencati nell'allegato I del Regolamento delegato 2019/907;
- iii. Possedere una consolidata esperienza e competenza professionale in tema di gestione e utilizzo di piste da sci da **attestare mediante presentazione di Curriculum vitae**;

(c) Per la commissione esaminatrice

- i. essere cittadini italiani o di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione Europea compresi i cittadini EFTA/SEE o di Paesi terzi che beneficiano di pari trattamento (es. residenti di lungo periodo, lavoratori stagionali);
 - ii. Avere conseguito un titolo professionale elencato tra quelli elencati nell'allegato I del Regolamento delegato 2019/907, da attestare allegando copia del titolo professionale oppure attestazione di iscrizione in IMI;
 - iii. aver superato la prova formativa comune o l'Eurotest prima dell'entrata in vigore del regolamento da attestare allegando i certificati oppure attestazione IMI;
 - iv. essere in possesso di polizza assicurativa RCT per la propria attività professionale;
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l'inesistenza di cause di esclusione dovranno essere attestati mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione formulata *ex D.P.R. 445/00* resa da parte dal candidato sotto la propria personale responsabilità e ad ogni effetto di legge, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci. Detta dichiarazione dovrà essere allegata unitamente alla presentazione della candidatura.

MODELLO "A1" per la commissione tecnica e **MODELLO "A2"** per la commissione esaminatrice, allegati alla presente.



Art. 3

(Composizione delle commissioni)

1. Per la «**Commissione tecnica**»: all'esito della raccolta delle adesioni e verificata l'effettiva sussistenza dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2 della presente manifestazione di interesse il Collegio provvederà a nominare la commissione tecnica che avrà la seguente composizione:
 - (a) 1 Presidente nominato dal Collegio Regionale (senza diritto di voto) anche privo dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. (b), punti i., ii e iii.;
 - (b) 1 segretario nominato dalla Regione Calabria individuato tra funzionario del Dipartimento competente, ex art. 7 della Convenzione n. 23099 del 05/11/2024 tra Regione Calabria e Collegio Regionale dei Maestri di sci della Calabria, (senza diritto di voto) anche privo dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. (b), punti i., ii e iii.;
 - (c) n. 3 **membri tecnici** (con diritto di voto) in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. (b), punti i, ii e iii.;

2. Per la «**Commissione esaminatrice**»: all'esito della raccolta delle adesioni e verificata l'effettiva sussistenza dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2 della presente manifestazione di interesse il Collegio provvederà a nominare la commissione esaminatrice che avrà la seguente composizione:
 - (a) 1 Presidente nominato dal Collegio Regionale (senza diritto di voto) anche privo dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. (c), punti i, ii, iii e iv.;
 - (b) 1 segretario nominato dal Collegio Regionale (senza diritto di voto) anche privo dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. (c), punti i, ii, iii e iv.;
 - (c) n. 5 **membri tecnici** (con diritto di voto) in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. (c), punti i, ii, iii e iv di cui due (2) provenienti da un Paese membro della UE (o assimilati) diversi dall'Italia;



Art. 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico sarà valido per la durata della prova prevista per i giorni 20 e 21 aprile 2026, salvo eventuale estensione di validità giorno 22 aprile 2026 per eventuale recupero, con convocazione della commissione presso l'Hotel Intermonti di Livigno, giorno 19 aprile 2026 alle ore 18.30.

Art. 5

(Luogo di svolgimento dell'incarico)

La PFC-T si svolgerà nei giorni 20 e 21 aprile 2026 a Livigno, giorno 22 aprile 2026, eventuale recupero.

Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda esclusivamente sul modulo allegato alla presente "Modello A1" e "Modello A2" e entro e non oltre giorno **30 marzo 2026** all'indirizzo PEC: collegiomaestriscicalabria@pec.it oppure a collegiomaestriscicalabria@gmail.com. Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini non saranno prese in considerazione.
2. Il candidato può presentare **domanda**, per entrambe le commissioni.

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Per la prestazione professionale oggetto del presente avviso, sarà conferito apposito incarico a cura del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria.
2. Per i commissari **di cittadinanza italiana**, il compenso sarà pari alla diaria giornaliera determinata dal C.D del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Calabria.
Sarà inoltre riconosciuto un rimborso spese di viaggio pari a € 0,35/km, calcolato dal luogo di residenza al luogo di svolgimento della prestazione. Tale rimborso si intende comprensivo di ogni altro onere relativo al viaggio.
3. Per i commissari **provenienti da Paesi dell'Unione Europea**, il compenso e le spese relative a: viaggio, vitto e alloggio saranno **a carico dello Stato di appartenenza**.



Art. 8

(Trattamento dei dati)

I dati forniti dai candidati verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

Art. 9

(Pubblicazione)

1. Copia del presente avviso sarà pubblicato sulla pagina "Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso" del sito web istituzionale del Collegio Calabria e sul sito internet istituzionale del Collegio Nazionale maestri di sci;
2. Copia del presente avviso sarà trasmesso attraverso il Collegio Nazionale maestri di sci a tutti i Collegi regionali e provinciali e agli enti competenti elencati all'allegato I del Regolamento delegato 2019/907;

IL PRESIDENTE

Collegio Regionale Maestri di Sci della Calabria

Dott.ssa Simona Piccitto